

AVVISO

PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA (Mod. TCO 10/09 - Ottobre 2009)

L'AVVISO RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI DISCIPLINATA DAL D.LGS.385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO) E DALLE ISTRUZIONI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA

Disciplina generale

Il presente avviso è messo a disposizione, anche in copia asportabile, unitamente ai **fogli informativi** relativi ai prodotti commercializzati presso la sede e le succursali della Società, presso i locali aperti al pubblico appartenenti ai soggetti utilizzati dalla Società per la commercializzazione dei propri prodotti e sul sito www.e-consel.it.

In caso di offerta svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario al richiedente deve essere consegnata copia di questo avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto.

Su richiesta, verrà fornita copia del testo del contratto idonea per la stipula che include il **documento di sintesi** , riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali. La consegna di tale copia non obbliga le parti alla stipula del contratto.

I contratti sono redatti per iscritto. Nel caso di inosservanza della forma scritta il contratto è nullo.

Il richiedente ha diritto di ottenere un esemplare del contratto stipulato, cui è unito il documento di sintesi.

I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi per i contratti di credito gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

In caso di inosservanza si applicano: il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;

gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione deve essere espressamente indicato nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.

Le clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi devono essere specificamente approvate per iscritto.

Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti nell'art. 118 del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario) come modificato dalla Legge 248/06. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni dei punti precedenti sono inefficaci.

Entro sessanta giorni dalla data di decorrenza delle modifiche indicate nella comunicazione inviata, il cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Nei contratti di durata viene fornito per iscritto al cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.

In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

In caso di mutuo, apertura di credito o altro contratto di finanziamento, il cliente ha facoltà di esercitare la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 del Codice Civile, trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore.

Detta facoltà può essere esercitata in ogni momento dal cliente mediante richiesta scritta, senza spese e senza penalità o altri oneri.

Disciplina specifica del credito al consumo

Inoltre, i contratti di credito al consumo indicano:

- l'ammontare e le modalità del finanziamento;
- il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
- il TAEG/ISC;
- il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG/ISC può essere eventualmente modificato;
- l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG/ISC. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve essere fornita una stima realistica; oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore;
- le eventuali garanzie richieste;
- le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG/ISC.

Oltre a quanto sopra indicato, i contratti di credito al consumo che abbiano ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:

- la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
- il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
- le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.

Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di esposte condizioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.

Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:

il TAEG/ISC equivale al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;

la scadenza del contratto è a trenta mesi;

nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.

Nelle operazioni di credito al consumo, la pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG/ISC e del relativo periodo di validità.

I contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono ad un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito, contengono, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:

- a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;
- b) il tasso d'interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore;
- c) le modalità di recesso dal contratto.

Ai contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito si applica la disciplina di cui all'art. 1525 del codice civile (nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive).

La facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spetta unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. La facoltà di adempiere in via anticipata si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'1% del capitale residuo. In caso di sessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione.

Nei casi di inadempimento del fornitore di beni o servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di crediti a clienti del fornitore. La responsabilità prevista dal punto precedente si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

Altri strumenti di tutela dei consumatori previsti dall'ordinamento giuridico

Trovano applicazione le disposizioni (art. 8 d. lgs. 427/98) in tema di multiproprietà, che prevedono che il contratto di credito erogato per il pagamento del prezzo o di parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente (consumatore) abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà conformemente a quanto previsto dal suddetto d. lgs. 427/98.

Trovano applicazione le disposizioni (D.Lgs. 206/05 "Codice del consumo") relative alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, che prevedono che qualora il prezzo di un bene o servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, il contratto di credito si risolve di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto a distanza conformemente a quanto previsto dal suddetto D. Lgs. 206/05 "Codice del consumo".

Trovano altresì applicazione norme già contenute nel Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190 in attuazione della direttiva 2002/65/CE ed ora integrate nel citato D.Lgs. 206/05, relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

Nelle operazioni di collocamento dei titoli di stato, devono essere previsti, l'importo massimo della commissione eventualmente da applicare per il compimento di tali operazioni, la previsione di criteri e parametri per la trasparente determinazione dei rendimenti, la previsione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda che la Società deve osservare nella stessa attività di collocamento.

Procedure di reclamo

Ogni cliente può presentare reclamo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a:

CONSEL SpA – Ufficio Reclami – Via Bellini 2 – 10121 Torino , entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

L'ufficio reclami evade la richiesta entro un termine di 30 giorni dalla presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento, il predetto termine è di 90 giorni.

Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della Società saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali la Società stessa si impegna a provvedere alla sistemazione della vicenda.

Consel aderisce, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), presso il quale il Cliente può presentare ricorso nel caso in cui non sia rimasto soddisfatto della risposta avuta dalla Società, o non abbia avuto risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del reclamo (per le modalità operative di esercizio del diritto si rimanda alle "Disposizioni" di Banca d'Italia del 18 giugno 2009).

INFORMATIVA GENERALE: CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 "codice in materia di protezione dei dati personali", il Cliente e gli eventuali coobbligati o garanti (di seguito cumulativamente definiti il "Cliente") sono informati e, per quanto di ragione, espressamente consentono:

a) che i dati forniti per lo svolgimento della istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale vengano trattati dalla Società Consel SpA (Via Bellini, 2 - Torino) per finalità di:

- valutazione del merito creditizio;
 - prevenzione del sovraindebitamento;
 - gestione dei rapporti contrattuali;
 - elaborazione statistica;
 - tutela e recupero dei crediti;
 - trattamento dei dati anche ai sensi del D.Lgs.231/2007;
- mediante
- elaborazione elettronica;
 - consultazione;
 - raffronto con criteri prefissati relativi a dati di carattere reddituale, di composizione familiare, area geografica, stabilità abitativa e lavorativa, etc.;

ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche per mezzo: 1) di soggetti specificamente incaricati quali consulenti, dipendenti e altri collaboratori a ciò abilitati per i trattamenti necessari allo svolgimento delle attività precontrattuali (istruttoria, valutazione del merito creditizio, ecc.) e ed all'esecuzione del contratto; 2) di terzi che svolgono o forniscono specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi), quali:

- società di servizi informatici;
- sistemi di informazioni creditizie ("centrali rischi");
- società che svolgono servizi di pagamento;
- assicurazioni (Alleanza Toro S.p.A., Augusta Assicurazioni S.p.A., Augusta Vita S.p.A.);

- rivenditori convenzionati;
- agenti, anche relativamente alle risultanze del processo di valutazione del merito creditizio del cliente o dell'operazione intermediati;
- società di factoring;
- società di recupero crediti;
- soggetti che forniscono informazioni commerciali;
- altre Società appartenenti al gruppo bancario denominato Gruppo Banca Sella, nonché controllate e collegate; il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati (un elenco nominativo dei soggetti appartenenti alle predette categorie è disponibile presso la Sede della Società e le filiali);
- b) che i predetti dati possono essere raccolti sia presso l'interessato sia presso terzi;
- c) che il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, è necessario e che un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del contratto.
- d) finalità funzionali alle attività della Società per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso. Rientrano in questa categoria le attività di promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di Società terze effettuate anche attraverso telefono.

In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, in base all'art. 7 del citato d.lgs. 196/2003, ha il diritto di ottenere dalla Società:

- a) la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi e della loro origine nonché della logica su cui si basa il trattamento;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- c) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati. Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano.

* Per il trattamento dei dati effettuato da tali enti vedi la specifica Informativa allegata.